

COMUNICATO STAMPA

Successioni e donazioni, i chiarimenti dell’Agenzia

Alla determinazione della franchigia relativa all’imposta di successione e donazione, concorrono anche le eventuali donazioni effettuate durante la vita dal donante, comprese quelle fatte nel periodo in cui l’imposta era stata abolita. L’Agenzia delle Entrate fornisce con una circolare alcuni chiarimenti sulla disciplina tributaria applicabile nelle ipotesi di successione, donazione e costituzione di vincoli di destinazione.

Rilevanza delle donazioni fatte in vita dal donante

Il provvedimento stabilisce che, ai fini della determinazione della franchigia fruibile per successioni o donazioni, vanno considerate tutte le donazioni effettuate in vita dal donante, comprese quelle compiute nel periodo che va dal 25 ottobre 2001 (data di entrata in vigore della legge n. 383 che aveva abrogato l’imposta di successione) ed il 29 novembre 2006, (data di entrata in vigore dell’attuale regime di imposizione) periodo in cui l’imposta era stata abolita. In caso di successione, la franchigia che con l’attuale regime viene riconosciuta all’erede si riduce di un importo pari al valore delle donazioni che lo stesso erede ha già ricevuto dal donante quando era ancora in vita. Più precisamente, nel computo della franchigia rientrano solo le donazioni passate per cui sia stata riconosciuta una franchigia che abbia assorbito, in tutto o in parte, l’imposta dovuta. Queste donazioni vanno dunque considerate nei limiti di valore della quota ereditaria per cui il beneficiario abbia fruito della franchigia. I beni donati in vita dal defunto restano comunque fuori dalla determinazione della base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta di successione. Un regime analogo disciplina anche le donazioni. Anche in questo caso per determinare le franchigie fruibili bisogna tenere conto degli atti stipulati nel predetto periodo in cui l’imposta era stata abolita. Diverso trattamento è riservato invece alle imposte ipotecaria e catastale, per le quali le franchigie non sono operative.

Vincoli di destinazione e, in particolare, il trust

Partendo dalla distinzione tra la costituzione di vincoli di destinazione che comportano attribuzioni successive di beni e la costituzione di vincoli privi di effetti traslativi, l’Agenzia delle Entrate precisa che solo quando la costituzione del vincolo è funzionale al trasferimento di beni in capo a un soggetto diverso dal disponente, le imposte sono dovute in misura proporzionale. Al trust, invece, è riservato un trattamento fiscale peculiare, che lo assoggetta all’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale anche se non produce effetti traslativi. Le operazioni effettuate durante la

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)

vita del trust e l'attribuzione dei beni conferiti in trust ai beneficiari finali, vanno assoggettate a un'imposizione autonoma, fatta salva la sola ipotesi in cui i beni siano destinati a beneficiari finali ben individuabili nel loro rapporto di parentela col disponente. In questo caso l'imposta sulle successioni e donazioni è dovuta una sola volta al momento della creazione del trust e si applica con l'aliquota e la franchigia spettante al beneficiario in base al suo rapporto familiare col disponente.

Patti di famiglia

In base alle disposizioni delle Finanziarie 2007 e 2008, l'Agenzia delle Entrate precisa che sono esenti dal pagamento dell'imposta sulle successioni e donazioni nonché delle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti di aziende o rami di aziende, di quote sociali e di azioni effettuati tramite i patti di famiglia in favore dei discendenti e del coniuge. Rientra invece nell'ambito di applicazione dell'imposta l'attribuzione di somme di denaro o di beni disposta dall'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni sociali.

Roma, 22 gennaio 2008

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)